

SCHEMA TECNICA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 131/2023. AGGIORNAMENTO DEL TISDC IN RELAZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 619/2022/R/eel (*)

Con la delibera 619/2023/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica¹, cosiddette "imprese energivore", al fine di garantire dal 1° gennaio 2024 l'avvio tempestivo e senza soluzione di continuità del riconoscimento delle agevolazioni, seppure nelle more dell'adozione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il quale si perfezionerà lo scenario degli adempimenti connessi alla misura. La deliberazione fa seguito alla consultazione 21 novembre 2023, 545/2023/R/eel.

Più nel dettaglio, con la presente delibera, vengono stabilite:

- **Le modalità per riconoscere le agevolazioni alle imprese energivore a decorrere dal 1° gennaio 2024:**

A decorrere dal 1° gennaio 2024, alle imprese energivore sono applicate aliquote ridotte della componente A_{SOS}^2 , differenziate sulla base dell'appartenenza o meno ai settori ad alto rischio di rilocalizzazione (è prevista anche una clausola di salvaguardia per imprese che hanno già beneficiato delle agevolazioni negli anni 2022 e 2023, ma in tal caso lo sconto si riduce progressivamente fino ad azzerarsi dal 2029, salvo particolari ipotesi di utilizzo di energia rinnovabile e autoconsumo). Lo sconto è applicato alla componente A_{SOS} , aggiornata trimestralmente, al netto dell'elemento AE_{SOS} , non applicato agli energivori. Le imprese energivore possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in luogo dell'applicazione della componente A_{SOS} ridotta, il pagamento diretto del contributo minimo dovuto, determinato in termini di percentuale del valore medio del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi (VAL), calcolato in maniera differenziata in base alla propria classe di appartenenza. In tal caso il pagamento è effettuato con versamento diretto a CSEA in due rate annuali.

- **Le modalità di costituzione degli elenchi delle imprese energivore e le relative disposizioni per la CSEA:**

A partire dall'anno di competenza 2024, la CSEA predispose annualmente e aggiorna l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica; in particolare la CSEA rende disponibile il Portale per la raccolta delle dichiarazioni annuali attestanti la titolarità dei requisiti delle suddette imprese per le verifiche necessarie alla costituzione degli elenchi e all'assegnazione delle classi di agevolazione. Sono impartite disposizioni specifiche in merito: all'apertura del Portale (in sessione ordinaria entro il 15 ottobre, in sessione suppletiva entro il 1 marzo); ai termini per le imprese per il rilascio della dichiarazione per la competenza pena il decadimento del diritto al riconoscimento (45 giorni dall'apertura in sessione ordinaria, 30 giorni dall'apertura nella sessione suppletiva); alla pubblicazione degli elenchi, alla relativa struttura (tipologia di agevolazione richiesta, classe di agevolazione provvisoria o definitiva, data di decorrenza delle classe attribuita, controlli necessari ecc.) e al loro aggiornamento.

¹ Definite dall'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea relativa alla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022".

² di cui al comma 1.1 del TIPPI

Sono inoltre specificate le informazioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni raccolte attraverso il Portale (dati di consumo di energia elettrica di tutti i Punti di Prelievo, dati per il calcolo del VAL, codice ATECO, eventuale dichiarazione per le “imprese in difficoltà”³, attestazione che l’impresa adotta le misure per l’uso efficiente dell’energia⁴ e titolarità di diagnosi energetica in corso di validità). Sono inoltre impartite specifiche disposizioni per le imprese di recente costituzione in merito sia alle informazioni da rilasciare da parte di dette imprese sia ai successivi adempimenti da parte di CSEA.

L’impresa a forte consumo di energia elettrica che accede alle agevolazioni è tenuta a dare attuazione alle cosiddette “*green conditionalities*”, ovvero attuare le misure di efficientamento energetico proposte in diagnosi con tempo di ritorno inferiore ai tre anni e il cui costo non ecceda l’agevolazione, ovvero utilizzare fonti che non emettono carbonio per il 30% del proprio fabbisogno, ovvero investire almeno il 50% dell’agevolazione in interventi che riducano l’emissione dei GHG sotto il parametro di riferimento utilizzato per l’ETS⁵. Conseguentemente, l’impresa indica, entro l’anno di fruizione delle agevolazioni la modalità di assolvimento scelta fra le tre precedenti e, in caso di inadempimento a tale obbligo, è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento e potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso. Sono inoltre specificati gli adempimenti di CSEA in ordine ai controlli, alle rettifiche (anche su specifica richiesta dell’impresa) e alla relativa gestione.

- **Le modalità di pagamento diretto della contribuzione minima richiesta alle imprese energivore:**
L’attività di esazione delle contribuzioni dovute, per l’anno di competenza n , per le imprese che hanno richiesto il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, valorizzato in base alla propria classe di appartenenza, è effettuata dalla CSEA in acconto nel corso dell’anno n e a conguaglio nell’anno $n+1$. CSEA prima dell’esazione della contribuzione dovuta, ovvero all’atto di pubblicazione sul Portale, determina gli importi dovuti come valore massimo tra VAL per classe di appartenenza e 0,50 euro/MWh*prelievo (cd.: *floor*) dell’anno precedente (prelievo rinvenibile dalla dichiarazione presentata dall’impresa verificata da CSEA con i dati ufficiali disponibili nel SII). Entro il 31 maggio dell’anno n , la CSEA pubblica sul Portale tramite l’account di ciascuna impresa l’importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell’anno) e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate. Le tempistiche di versamento delle rate di acconto prevedono una scadenza di pagamento che non può essere inferiore a 130 giorni dalla data di pubblicazione da parte del SII del primo elenco in cui compare l’attribuzione della classe di agevolazione all’impresa interessata, per ciascun anno di competenza. Il versamento delle suddette rate a CSEA è condizione necessaria per l’inserimento ed il mantenimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore beneficiarie delle agevolazioni. Entro il 31 maggio dell’anno $n+1$ CSEA verifica i dati di prelievo dell’anno di competenza n di tutte le imprese aventi medesima classe di agevolazione e individua l’opzione più vantaggiosa (fra metodologia con pagamento A_{SOS} ridotta o metodologia con contribuzione calcolata in percentuale sul VAL) per l’impresa procedendo al calcolo dell’importo definitivo della contribuzione dovuta e conguagliando di conseguenza l’impresa con segno positivo o negativo. Entro il 31 maggio dell’anno $n+1$, la CSEA pubblica sul Portale, tramite l’account di ciascuna impresa, il valore definitivo della contribuzione da pagare per l’anno n , sulla base del valore minimo come sopra calcolato, e comunica alle medesime imprese, tramite PEC, le modalità e la tempistica dell’eventuale conguaglio, da effettuare entro il 30 giugno dell’anno $n+1$.
- **Le disposizioni per il SII, per le imprese distributrici e per i gestori di SDC e ASSPC**
Le imprese distributrici e i gestori di SDC e ASSPC provvedono ad applicare i livelli della componente A_{SOS} associati dal SII ai singoli POD, nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni nel SII e ove necessario, provvedono al conguaglio della componente A_{SOS} tenendo conto della data di inizio validità. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese distributrici e i gestori di SDC e ASSPC trasmettono alla CSEA l’elenco dei punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione

³ paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 (punti da 19 a 24)

⁴ in conformità alle disposizioni del decreto 102/2014 s.m.i. e ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023

⁵ di cui all’articolo 3, comma 8, lettere a), b) e c), del decreto-legge 131/2023.

nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite, secondo le modalità predisposte dalla medesima CSEA.

- **Ulteriori disposizioni specifiche per il 2024**

Con riferimento all'anno di competenza 2024, il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica è pubblicato in data 18 gennaio 2024. Il Portale viene aperto per la sessione suppletiva non prima dal 1° febbraio 2024 e comunque successivamente all'emanazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della e della sicurezza energetica⁶. Le imprese che accedono al Portale rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno 2024 entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'apertura del Portale.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o significative discordanze nei controlli, CSEA sospende l'inserimento nell'Elenco dei soggetti interessati, richiedendo chiarimenti ai medesimi soggetti, e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio. L'inserimento nell'Elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, può avvenire solo a valle di risultati positivi dei suddetti approfondimenti e/o soccorsi istruttori.

La prima rata di contribuzione, da versare in acconto alla CSEA entro il 30 giugno 2024, da parte delle imprese che richiedono il pagamento della contribuzione calcolata in percentuale sul VAL è posta pari al 40% del livello minimo di contribuzione previsto (invece che il 50%); corrispondentemente, la seconda rata è del 60%, da versare entro il 31 dicembre 2024. Per la competenza 2024, le imprese che non hanno superato i controlli e necessitano di approfondimenti istruttori sono assegnate in elenco in una classe provvisoria con temporaneo annullamento dell'agevolazione, fino al perfezionamento della dichiarazione quando dette imprese saranno assegnate alla corrispondente classe idonea dell'elenco.

* * *

Si rammenta altresì che per tutte le imprese ammesse all'agevolazione si configura altresì l'obbligo di una verifica *ex post* delle condizioni legate al rispetto delle “*green conditionality*”. In base all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023, infatti, ogni impresa energivora è tenuta ad adottare una delle seguenti misure (a propria scelta):

- a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
- c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.

Il provvedimento prevede la possibilità per le imprese energivore che hanno presentato alla CSEA nel mese di dicembre 2023 la dichiarazione per l'ottenimento delle agevolazioni di poter rinunciare una volta noto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il quale si perfezionerà lo scenario degli adempimenti connessi alla misura.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento

⁶ Di cui all'articolo 3 comma 11 del decreto-legge 131/2023.